

## Ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000<sup>1</sup> sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

#### *Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità (art. 1 cpv. 1 lett. g LSUP) sono:

- a. aver conseguito un diploma svizzero riconosciuto nella professione corrispondente; sono riconosciuti i titoli di:
  1. «ergoterapista dipl.»/«ergoterapista dipl.»;
  2. «dietista dipl.»/«dietista dipl.»;
  3. «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»;
  4. «fisioterapista dipl.»/«fisioterapista dipl.»;
- b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno due anni (art. 2 cpv. 2); e
- c. poter comprovare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).

#### *Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3) un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001<sup>2</sup>.

#### *Art. 3 Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario*

<sup>1</sup> Per i detentori di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System ECTS).

<sup>2</sup> Per i richiedenti del campo della sanità il corso postdiploma di livello universitario o altro corso di perfezionamento equivalente deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS:

<sup>3</sup> Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore secondo l'articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 2002<sup>3</sup> del Consiglio delle SUP, per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, nell'edizione del 1° aprile 2004.

#### *Art. 4 Domanda*

<sup>1</sup> La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

<sup>2</sup> Essa deve includere:

- a. cognome, nome, indirizzo, luogo di appartenenza e data di nascita della persona richiedente;
- b. indicazioni relative al suo diploma e, se richiesto, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o ad altro corso di perfezionamento equivalente.

<sup>3</sup> Del diploma, della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma o di altri corsi di perfezionamento equivalenti deve essere data attestazione mediante i documenti originali o in copia autenticata.

#### *Art. 5 e 6*

<sup>1</sup> RS 414.711.5

<sup>2</sup> Entrata in vigore dell'ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

<sup>3</sup> Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere richieste presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ([www.edk.ch](http://www.edk.ch)).

*Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il ... .

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

